



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006809 - 02/07/2010 - USCITA
Allegati : 2



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/fm

Roma, 1 luglio 2010
Informativa n. 42/10

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Caro Presidente,

come noto, il D.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 (*"Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94"*), entrato in vigore il 3 marzo scorso, ha provveduto ad istituire presso il Ministero della Giustizia l'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati, che sarà articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale.

In particolare, è possibile l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo per i soggetti che risultino iscritti nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati da almeno cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto e che abbiano *«concretamente svolto l'attività professionale»* (art. 3, comma 1, d.lgs. 14/2010). Il decreto precisa poi che tali soggetti possono richiedere l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale qualora vantino un'esperienza almeno quinquennale (sempre a partire dall'entrata in vigore del decreto) in qualità di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro, curatore fallimentare, commissario straordinario per le grandi imprese in crisi o altro organo della procedura fallimentare nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali. A coloro che sono iscritti in quest'ultima sezione il legislatore riserva lo svolgimento dell'attività di gestione dei beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca (art. 2, comma 2, d.lgs. 14/2010).

Il decreto prevede inoltre una riduzione del termine relativo all'iscrizione all'albo professionale di appartenenza, nonché di quello dello svolgimento degli incarichi giudiziari sopra elencati ai fini dell'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale, da cinque a tre anni per coloro che abbiano frequentato con profitto dei corsi di formazione post universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali (art. 7, comma 4, d.lgs. 14/2010).

Oltre ai requisiti professionali sopra richiamati, le nuove disposizioni prevedono anche il possesso da parte degli iscritti di requisiti di onorabilità quali condizioni per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo. Tali requisiti sono elencati nell'art. 4, d.lgs. 14/2010 e consistono nel non trovarsi nelle seguenti situazioni:

- stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- sottoposizione a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- aver riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;
 - per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 - per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
- aver riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.

Sebbene il decreto ministeriale di attuazione del d.lgs. 14/2010 – cui spetterà, tra le altre cose, il compito di disciplinare le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale – non sia ancora stato emanato, il CNDCEC, al fine di consentire a tutti i colleghi interessati di iscriversi al costituendo Albo ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 14/2010 entro il termine del 30 agosto 2010 (centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto) ha elaborato e Ti invia uno schema di domanda, che tiene conto delle differenti specificità e dei requisiti professionali come sopra esposti.

Nell'evidenziare, dunque, che nel momento in cui entrerà in vigore il citato decreto di attuazione potranno essere previste ulteriori e diverse modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale, invito tutti i colleghi che abbiano specifiche competenze ed interessi in materia e che siano in possesso dei requisiti richiesti a presentare domanda per l'iscrizione all'Albo presso il Ministero della Giustizia, affinché anche in questo specifico campo i commercialisti possano offrire il loro contributo e la loro esperienza professionale.

Ti saluto cordialmente,

Claudio Siciliotti



Allegati: c.s.